

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORRE

21. EB. 2014

**MOCCIA Rosalba**, nata a Napoli (NA) il **12.8.1965**  
e residente in **San Nicola la Strada** (CE) alla via Ciroli, n.  
**63**, c.f. **MCCRLB65M52F83<N**, rappresentata  
virtù di **mandato a margine** ivvj^i3W' cirffo, dagli avv.ti  
**Ivan Colella**, c.f. **CLLVNI82D09E329W**, e **Maria Petrone**,  
c.f. **PTRMRA76L55L259H**, con i quali elettivamente  
domicilia, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 104/2010,  
presso la Segreteria di codesto T.A.R. [pec:  
avv.petrone@pec.it; fax: 081/990999],

**PER L'ANNULLAMENTO/PREVA SOSPENSIONE**

a) - della graduatoria regionale definitiva dei  
docenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione per  
il conseguimento della specializzazione per le attività di  
sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076,  
C999 e rimanenti classi C per l'anno  
2013/2014, pubblicata sul **f. E f. TIMM** dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Campania il 16.1.2014, mai  
notificata o altrimenti comunicata, nella parte in cui la  
ricorrente non viene inserita né nell'elenco dei docenti  
"ammessi", né in quello dei docenti "non ammessi";

b) - della nota del 16.1.2014, prot. n. 315/U, con  
la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha  
approvato la graduatoria definitiva impugnata sub a);

MIRNS-irO: Il sottoscritto  
nomina e costituisce i suoi  
procuratori e difensori gli avv. Maria  
patrone e Ivan Colella nel  
giudizio di cui al presente atto,  
in ogni stato, grado e fase, sia  
cautelare che di merito,  
conferendogli ogni più ampia  
facoltà, comprese quelle di  
transigere, quietanzare,  
rinunziare agli atti del giudizio,  
accettare pagamenti e  
quodlibet somme, eleggere  
arbitro, nonché nominare  
procuratori ed eventuali diversi  
domiciliari, avendo fin d'ora  
per rato e valido il suo operato.  
"Reso edotto che il trattamento  
dei dati avverrà solo ed  
esclusivamente in esecuzione al  
presente mandato, presta  
completo ed informato  
consenso, coerentemente con il  
disposto degli artt. 11 e 22, co. V,  
della legge 31.12.1996, n. 675,  
all'utilizzo, da parte dello studio  
legale Maria petrone (vale a dire  
da parte di tutti i soggetti,  
professionisti e/o collaboratori  
che lo compongono) dei suoi  
dati personali. Autorizza,  
inoltre, la permanenza, negli  
archivi informatici dello studio  
petrone, degli atti contenenti i  
dati personali (e quindi anche  
dei dati in esso contenuti) di cui  
all'art. 4, comma IV, del  
provvedimento del Garante per  
la protezione dei dati personali  
del 31.1.2002, anche per un  
periodo di tempo superiore a  
quello strettamente necessario  
al perseguimento delle finalità  
connesse al mandato conferito,  
consapevoli che a tali atti i dati  
potrà accedersi anche mediante  
ricorso ai terminali costituenti  
la rete informatica dello Studio  
legale Maria petrone,  
il cui domicilio in forio alla  
via RT Spadara, 36, presso lo  
studio dell'avv. Maria petrone.

Avv. Maria Petrone

Per autentica  
(Avv. Maria Petrone)

Avv. Ivan Colella

e) - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva della ricorrente, ivi compresa la nota del 20.12.2013, prot. n. 10157/U, mai notificata o altrimenti comunicata, pubblicata sul sito ufficiale dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania il 23.12.2013, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria degli insegnanti *"ammessi"* ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

#### NONCHÉ<sup>1</sup>

d) - per il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare ai corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

#### FATTO

Con decreto direttoriale n. 7 del 16.4.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito, per l'anno scolastico 2012/2013, corsi di formazione finalizzati alla formazione del *"Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno"*.

Secondo quanto stabilito dal predetto decreto, la domanda avrebbe potuto essere presentata – innanzitutto – dai docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999; in subordine, dai docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero.

Pertanto, la ricorrente, docente di informatica inserita nella graduatoria permanente della Provincia di Napoli per le classi di concorso in esubero A075 e A076, avendone interesse e titolo, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in data 30.10.2012, domanda di partecipazione ai corsi di formazione indetti per l'anno scolastico 2012/2013 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Con nota del 22.10.2013, prot. n. 11235, il medesimo Ministero, nel comunicare a tutti gli Uffici Scolastici Regionali che *"hanno la priorità a partecipare ai predetti corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 i docenti che hanno già presentato la domanda"*, ha, poi, stabilito che: ***"è consentito ai docenti titolari della classi di concorso A075, A076, C55S e C999, che non l'avessero già presentata, inoltrare l'istanza per la partecipazione ai Corsi di formazione in oggetto. Qualora il numero dei docenti che hanno espresso la volontà di partecipare ai corsi sia inferiore ai posti assegnati per l'attivazione dei corsi, le SS.LL, facendo riferimento alle classi di concorso in esubero riferite all'a.s. 2013/14 e secondo le priorità sopra indicate, provvederanno a riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione ai Corsi di formazione e accoglieranno le eventuali rinunce da parte di***

***coloro che non sono più interessati alla partecipazione".***

Nel prendere atto della richiamata nota ministeriale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. n. 9042/U del 15.11.2013, **ha invitato i docenti titolari delle classi di concorso in esubero A075, A076, C555 e C999, non inseriti nella graduatoria allegata alla predetta nota ministeriale, ove interessati, a presentare, entro e non oltre le ore 18.00 del 25.11.2013, la propria domanda di partecipazione.**

La ricorrente, non essendo stata inserita nella precedente graduatoria, avendone interesse e titolo, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in data 25.11.2013, a mezzo posta certificata, una nuova domanda di partecipazione ai corsi di formazione indetti per Tanno scolastico 2013/2014.

Senonché, con nota del 20 dicembre 2013, prot. n. 10157/U, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nello stabilire che l'elenco aggiornato degli insegnanti ammessi ai corsi di formazione *de quibus* è stato ordinato *"per età anagrafica crescente"*, non ha, tuttavia, inserito la ricorrente né tra i docenti *"ammessi"*, né tra quelli *"non ammessi"*.

Con successiva nota del 16.1.2014, prot. n. 315/U, il medesimo Ufficio Scolastico Regionale ha, poi, approvato la graduatoria definitiva dei docenti delle classi

di concorso A075, A076, C999 e di tutte le altre classi C con esubero regionale ammessi a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'anno scolastico 2013/2014, non solo escludendo nuovamente la ricorrente dall'elenco dei docenti *"ammessi"*, ma non inserendola nemmeno in quello dei docenti *"non ammessi"*.

Invero, la ricorrente, docente in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 e A076, possiede tutti i requisiti di fatto e di diritto per partecipare ai predetti corsi di formazione, con l'ovvia conseguenza che la sua esclusione dall'elenco dei docenti *"ammessi"* **[ma anche la esclusione da quello dei *"non ammessi"* per un eventuale futuro *"scorrimento"*]**, si appalesa del tutto illegittima.

L'impugnativa viene, quindi, affidata ai seguenti

#### MOTIVI

**1. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER LA NON AMMISSIONE DELLA RICORRENTE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONevolezza, NON ARBITRARIETÀ. TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..**

1. Secondo il prevalente enunciato giurisprudenziale, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare i titoli posseduti da ciascun candidato in seno alle procedure per la formazione delle graduatorie.

Detta discrezionalità, tuttavia, non è priva di limiti, posto che lo scrutinio del giudice può verificarne la corrispondenza ai canoni di legittimità del provvedimento amministrativo sotto più profili.

Ed infatti, pur essendo la P.A. titolare di un ampio potere discrezionale nella concreta individuazione dei criteri per la immissione del richiedente in una determinata graduatoria in base ai titoli in concreto posseduti, **l'esercizio di potere non sfugge al sindacato di legittimità in relazione al rispetto dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà cui esso deve essere improntato, in omaggio ai principi di cui all'art. 97 cost.** (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23.5.2011, n. 3055; Cons. Stato, Sez. VI, 6.6.2008, n. 2732).

Con riferimento specifico al caso in esame, va subito evidenziato che, con nota del 22.10.2013, prot. n. 11235, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nello stabilire i criteri di massima per la formazione delle graduatorie dei docenti ammessi ai corsi di formazione del *"Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno"*, ha - innanzitutto - stabilito che

hanno priorità a partecipare ai predetti corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 *"I docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999"* **che hanno già presentato la domanda per Tanno precedente.** Ha, poi, precisato che: *"è consentito ai docenti titolari della classi di concorso A075, A076, C555 e C999, che non l'avessero già presentata, inoltrare l'istanza per la partecipazione ai Corsi di formazione in oggetto"*.

Nella fattispecie, la ricorrente, come detto, ha pieno diritto a partecipare ai predetti corsi di formazione, essendo in possesso dei requisiti predeterminati dal M.I.U.R. con note del 10.10.2012 e del 22.10.2013, in quanto docente nelle classi di concorso in esubero A075 e A076. La stessa, poi, avendo già presentato specifica richiesta di partecipazione ai corsi *de quibus* per Tanno scolastico 2012/2013, avrebbe anche dovuto essere preferita ad altri suoi colleghi che, benché non abbiano presentato per il precedente anno scolastico alcuna domanda, risultano invece inseriti nell'impugnata graduatoria tra i docenti *"ammessi"*.

Da qui la evidente irragionevolezza e arbitrarietà dell'operato della P.A. resistente per non essersi attenuta in alcun modo ai criteri predeterminati dal M.I.U.R. nell'aggiornamento dell'impugnata graduatoria.

2. Fermo quanto innanzi e senza riconoscimento alcuno, giova anche eccepire che l'aggiornamento della

graduatoria impugnata *"per età anagrafica crescente"*, così come previsto con nota del 20.12.2013, non è stato affatto rispettato dall'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, **se sol si considera che nell'elenco dei docenti in esubero per le classi di concorsi A075 e A076 "ammessi" a partecipare ai corsi di formazione figurano docenti di maggiore età anagrafica della ricorrente.**

Con la conseguenza che, anche per tale motivo, allo stato appaiono assolutamente oscure le ragioni che hanno determinato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.

3. Va, infine, rilevato che, a prescindere dalla considerazione che la ricorrente ha diritto e titolo ad essere ammessa a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per l'anno scolastico 2013/2014, la graduatoria impugnata è illegittima anche perché, immotivatamente, non ricomprende la ricorrente nemmeno nell'elenco dei docenti *"non ammessi"*.

Tale circostanza è di non poca rilevanza se sol si considera che le graduatorie, se non è diversamente stabilito dal bando, hanno **validità ed efficacia triennale**. Pertanto, ove per il prossimo anno scolastico il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovesse istituire ulteriori corsi di formazione per il



conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, l'esclusione della ricorrente tra i docenti "*non ammessi*" a partecipare a quelli indetti per il corrente anno scolastico, le preclude sin da ora la possibilità di avvantaggiarsi per il futuro di un eventuale scorrimento della graduatoria stessa.

Da qui la piena fondatezza dei mezzi di censura di cui in rubrica.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che le amministrazioni intime, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione nel termine e nei modi opportuni, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 104/2010, con riserva, all'esito, di eventuali motivi aggiunti.

#### DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il "*fumus boni juris*" emerge chiaramente dai motivi innanzi svolti.

Il danno grave e irreparabile consegue, "*de plano*", alla esecuzione degli atti impugnati.

Difatti, i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per l'anno scolastico 2013/2014, inizieranno tra pochi giorni. Ciò comporta che, per il tempo necessario alla definizione nel merito della presente controversia, gli stessi si saranno già conclusi.

Con l'ovvia - deteriore - conseguenza che la tutela giurisdizionale della posizione soggettiva della ricorrente verrà ad essere completamente vanificata, anche in considerazione del fatto che, allo stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha affatto manifestato l'intento di programmare per il prossimo anno scolastico ulteriori corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Ciò premesso e precisato, i sottoscritti difensori

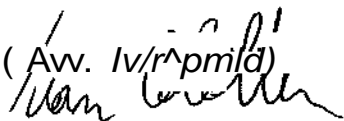
**CONCLUDONO**

per raccoglimento del ricorso e della incidentale istanza cautelare. Vinte le spese con attribuzione.

---

Ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115/02 e dell'art 37 del d.l. n. 98/2011, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che, tuttavia, vertendosi in materia di pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato di € 325,00.

Forio, 18 febbraio 2014

( Aw. Iv/rpmla )  


( AwA Mjgja/Petrone )  
